



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Ufficio Circondariale Marittimo
Civitanova Marche
Sezione Tecnica

Via Trento n°47 – Tel. 0733.810395 - Fax. 0733.815497 –
e-mail: cp-civitanovamarche@pec.mit.gov.it

ORDINANZA

**“MODIFICHE AL REGOLAMENTO DEL PORTO DI CIVITANOVA MARCHE APPROVATO CON
ORDINANZA N. 02 IN DATA 04/01/2023 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI”**

Il Comandante del porto e Capo del Circondario Marittimo di Civitanova Marche,

- VISTI** gli articoli 30, 79 e 81 del Codice della Navigazione e l'art. 59 del Regolamento per l'Esecuzione del Codice della Navigazione;
- VISTO** l'articolo 6, comma 7 del Decreto Legislativo 30/04/1992, n. 285 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO** il D.P.R. 02/10/1968, n. 1639 “Regolamento per l'esecuzione della legge 14/07/1965, n. 963”, concernente la disciplina della pesca marittima;
- VISTO** il decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 06/12/2010 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA** la propria Ordinanza n. 02/2023 in data 04/01/2023 con la quale viene approvato il “Regolamento del porto di Civitanova Marche” e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA** la nota del Comune di Civitanova Marche in data 12/07/2024, in pari data assunta al protocollo 9210 dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Civitanova Marche, con la quale viene richiesta l'individuazione, in via sperimentale e comunque entro e non oltre il 30/10/2024, di una porzione di banchina Molo Sud da destinare all'ormeggio di unità da diporto (natanti e imbarcazioni) che effettuano esclusivamente attività di tipo commerciale;
- VISTO** il VERBALE DI RIUNIONE redatto a seguito dell'incontro propedeutico in presenza degli steckholder portuali in data 12/07/2024;
- RITENUTO** necessario procedere ad una integrazione/modifica del sopra citato regolamento onde consentire un adeguamento funzionale al miglior utilizzo della banchina molo Nord e molo Sud del porto di Civitanova Marche;

RENDE NOTO

che alla Parte I, Titolo III, l'Articolo 16 (Molo Nord) e l'articolo 17 (Molo Sud) contenuto nel Titolo III (destinazione d'uso delle banchine) sono come di seguito integralmente modificati.

ORDINA

Articolo 1

a decorrere dall'emanazione del presente provvedimento gli articoli 16 e 17 (Molo Nord e Molo Sud) del Regolamento del porto di Civitanova Marche approvato con propria Ordinanza n. 02/2023 in data 04/01/2023 e successive modifiche ed integrazioni, sono sostituiti dai seguenti.

Articolo 16 (Molo Nord)

Il Molo Nord di lunghezza complessiva di 460 metri è composto da due bracci orientati rispettivamente per NNE ed ENE. Sul secondo braccio orientato per ENE vi sono due pontili galleggianti in concessione rispettivamente all'Associazione "Club Vela Portocivitanova" quello verso Ovest, ed all'Associazione "Lega Navale Italiana" quello verso Est.

Il Molo Nord a partire dalla sua radice per una lunghezza di circa 130 metri è riservato all'ormeggio di unità da diporto su pontili affidati in concessione all'Associazione "Club Vela Portocivitanova".

Tra il pontile galleggiante in concessione all'Associazione "Club Vela Portocivitanova" e quello in concessione all'Associazione "Lega Navale Italiana", insiste un pontile sottobanchina destinato alle unità da diporto in transito, di piccole dimensioni e con pescaggio ridotto.

A seguire, verso Est rispetto al pontile in concessione all'Associazione "Lega Navale Italiana", insistono due pontili sottobanchina per una lunghezza complessiva di 64 metri, destinati all'ormeggio di unità che esercitano la piccola pesca. Da quest'ultimi sino alla testata l'ormeggio è riservato ad unità commerciali in transito, fermo restando la possibilità per il Comune di rilasciare concessioni previo vincolante parere favorevole dell'Autorità Marittima.

Articolo 17 (Molo Sud)

Il Molo Sud, escluse le prime 2 (due) bitte e sino all'intersezione con il molo Est, è destinato all'ormeggio di unità da pesca tipo "strascico e/o volanti" ed alle unità da pesca tipo "vongolare" appartenenti al Co.Ge.Vo. di Ancona. Per quest'ultime unità è consentito l'ormeggio nel tratto di banchina corrispondente allo specchio acqueo compreso tra la bitta n° 08 (otto) e l'intersezione con il molo est.

Il tratto del molo sud a partire dalla sua radice e fino alla bitta n° 01 (uno), è destinato prioritariamente ad operazioni connesse ad attività di soccorso/emergenza in mare.

Il predetto tratto di banchina, qualora non impegnato dalle suddette operazioni, potrà essere utilizzato per l'ormeggio di unità in transito, unità commerciali in transito, unità destinate ad operazioni commerciali e portuali di cui al presente Regolamento, per il tempo strettamente necessario ad effettuare le operazioni richieste ed autorizzate.

Si precisa che non è consentita, in linea generale, la sosta inoperosa. E' considerata inoperosa l'unità, che pur essendo nelle condizioni di avviare le operazioni commerciali/portuali, non dia corso alle stesse per un periodo superiore alle 24 ore, esclusi i festivi.

Non è considerata sosta inoperosa quella determinata da sospensioni delle attività disposte dalle Autorità e quella determinata da avverse condizioni meteorologiche, nonché le 24 ore successive alla fine delle operazioni commerciali.

In via sperimentale e comunque entro e non oltre il 30/10/2024, il tratto compreso tra la bitta 1 (uno) e la bitta 2 (due) del molo sud, è destinato esclusivamente all'ormeggio delle unità da diporto (natanti e/o imbarcazioni) che intendono effettuare esclusivamente attività commerciali (Es. turismo nautico/noleggione e locazione).

Il tratto compreso tra la bitta 2 (due) e la bitta 6 (sei) del Molo Sud, qualora libero da unità da pesca, potrà essere utilizzato dai Cantieri Navali che operano nel Porto di Civitanova Marche per l'ormeggio di unità oggetto di lavori, fermo restando la possibilità per il Comune di rilasciare concessioni previo vincolante parere favorevole dell'Autorità Marittima.

L'ormeggio delle predette unità, dovrà essere preventivamente autorizzato dall'Autorità Marittima di Civitanova Marche, a fronte di apposita istanza (Allegato n. 2).

L'autorizzazione avrà una durata massima di 15 (quindici) giorni e sarà possibile richiedere una sola proroga, per ulteriori 7 (sette) giorni, in casi eccezionali e debitamente documentati (es. ritardo forniture per completamento lavori) previa presentazione di ulteriore istanza da avanzare entro 72 ore dalla scadenza della autorizzazione.

Articolo 2

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante affissione all'albo dell'Ufficio, l'inclusione alla pagina "Ordinanze" del sito istituzionale "www.guardiacostiera.gov.it/civitanova-marche", nonché l'opportuna diffusione tramite gli organi di informazione.

IL COMANDANTE

T.V. (CP) Chiara BONCOMPAGNI

Documento firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente